



AGENZIA PER IL TERZO SETTORE: LE PRINCIPALI NOVITA'

Dott. *Attilio Pinna*, Dipartimento Non Profit, Studio Sciumé & Associati

<http://www.sciume.net/>

L' 11 maggio del 2011 è entrato in vigore il [Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011, n . 51](#), recante modifiche al regolamento che disciplina l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2011, n. 329.

Il nuovo decreto si compone di sette articoli, i quali vanno ad incidere, modificandoli, su alcuni aspetti della disciplina dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che riguardano: la sua denominazione; le sue attribuzioni, i suoi poteri e la sua composizione.

Quanto alla modifica della denominazione, l' "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" assume ora la denominazione di "Agenzia per il terzo settore".

In merito alla modifica delle attribuzioni, se, in principio, si prevedeva, genericamente, che l'Agenzia curasse la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e dei documenti delle organizzazioni del terzo settore, la nuova disciplina aggiunge e specifica che tale attività deve essere svolta mediante raccordi operativi con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle Entrate, il DigitPA, l'Istat nonché le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti le organizzazioni del terzo settore.

E' interessante, inoltre, la previsione di una collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per il terzo settore, mediante l'invio di proposte, da parte di quest'ultima, riguardanti il regime fiscale del settore.

Infine, il decreto in esame, stabilisce l'obbligo di un raccordo tra l'Agenzia e gli enti locali, le camere di commercio, gli uffici territoriali e le altre amministrazioni pubbliche al fine di un'armonizzazione delle modalità di formazione e gestione dei registri di settore.

Relativamente ai poteri dell'Agenzia, se in precedenza quest'ultima inviava solo all'ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo, ora, invece, è necessario anche un coinvolgimento, oltre che dell'Agenzia delle entrate, anche del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri.



Importanti modifiche, come sopra accennato, attengono anche alla composizione dell'Agenda. Essa è un organo collegiale composto, oltre al Presidente, non più, e qui sta la novità, da dieci membri, bensì da quattro. I componenti durano in carica non più cinque anni, bensì quattro. Resta invariata la facoltà di designazione dei componenti dell'Agenda per il terzo settore da parte del Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro e la Conferenza Stato-regioni; la loro nomina avverrà poi con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine, il nuovo decreto, nel modificare alcuni aspetti delle norme di funzionamento dell'Agenda, prevede che questa venga convocata dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due componenti e non più, come previsto dalla vecchia disciplina, su richiesta di quattro componenti. Infine, per la validità delle deliberazioni dell'Agenda è ora necessaria – a differenza della disciplina previgente, che richiedeva la presenza del Presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro- la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due.